

I casi in cui si perdono i requisiti per la gestione dei Depositi fiscali o dei Transit Point

Pubblichiamo, su questo argomento, un contributo dell'Avvocato Gabriele Gatti

L'articolo si propone di esaminare i casi nei quali si perdono i requisiti per la gestione dei Depositi fiscali o dei Transit Point. Perdere i requisiti automaticamente comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di servizio con Logista. Nel contratto in essere con Logista sono previste ulteriori circostanze che possono determinare la risoluzione o il recesso dal rapporto, ma non verranno esaminate in queste pagine, limitando l'indagine al rapporto tra gestore e Pubblica Amministrazione.

L'art. 3 del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 febbraio 1999 n.67 (pubblicato per esteso nel supplemento al n. 3 della rivista Pianeta Tabacco) più che definire i requisiti del gestore, descrive le ipotesi nelle quali si perde l'autorizzazione alla gestione del deposito fiscale.

La prima ipotesi concerne la sottoposizione del gestore a misure restrittive della libertà personale per reati finanziari. Le misure cautelari personali coercitive sono: divieto di espatrio, obbligo presentazione alla polizia giudiziaria, divieto/obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere

L'elenco dei c.d. reati finanziari è sconfinato e in continuo aumento. Alcuni di questi sono di facile comprensione, per altri facciamo seguire una breve descrizione del reato. Rientrano nei reati fiscali: il riciclaggio di denaro (attività posta in essere per nascondere le origini e la proprietà dei profitti derivati da attività criminali), la corruzione, l'esercizio abusivo di attività finanziaria, il contrabbando, il falso in bilancio (gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i li-

quidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente

espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore), l'usura, l'evasione fiscale, il rialzo o il ribasso fraudolento dei prezzi sul pubblico mercato o nelle borse commerciali (è il c.d. aggio-taggio), frode nell'esercizio del commercio, truffa, impiego di denaro di provenienza illecita, false comunicazioni sociali, illegale ripartizione degli utili e delle riserve a bilancio, indebito utilizzo e falsificazioni di carte di credito e di pagamento, trasferimento fraudolento di valori.

Questo elenco non è esaustivo, ma dà l'idea della ampiezza della problematica.

Per perdere la qualifica di gestore è sufficiente essere rinviati a giudizio per uno di questi reati, anche se la commissione del reato non è collegata



Avvocato Gabriele Gatti

alla attività del deposito e pure se si verrà assolti. È importante, in questi casi, la tempestività. Appena il pubblico ministero comunica all'indagato che sono terminate le indagini, concede allo stesso 20 giorni di tempo per visionare la documentazione e presentare eventuali memorie. In questo caso si deve contattare immediatamente il proprio legale di fiducia e chiedere di essere sentiti oppure preparare una memoria difensiva, cercando di evitare il rinvio a giudizio.

Se il pubblico ministero insiste per il rinvio (salvo il raro caso di rinvio diretto a giudizio, quando cioè le prove sono chiare ed evidenti) si compare davanti al Giudice per le Indagini preliminari, cui compete la decisione di rinviare o meno l'imputato. L'Amministrazione può intervenire solo dopo il decreto che dispone il rinvio a giudizio.

Spesse volte l'Amministrazione decide di soprassedere e di attendere l'esito del processo. Mi è successo in un Tribunale lombardo (che non posso citare altrimenti si potrebbe risalire al cliente) che il gestore di un DFL era stato rinviato a giudizio per "contrabbando". L'Ispettorato decise di attendere l'esito del giudizio, che fu positivo per il gestore.

Nella ipotesi di condanna in primo grado, si perde il requisito ed il gestore non può più essere il legale rappresentante del deposito: non si attende la sentenza di appello. È uno dei rari casi in cui non trova applicazione il 2 comma dell'art. 27 della Costituzione, secondo il quale si presume l'innocenza dell'imputato sino alla sentenza di condanna definitiva.

Il requisito si perde anche per violazione delle norme sull'accisa e sull'imposta sul valore aggiunto; le violazioni debbono essere gravi e ripetute. Sul concetto di gravità e ripetizione la norma non fornisce indicazioni precise. Ripetuto è ciò che accade almeno due volte, mentre la gravità va riferita in percentuale alla movimentazione di merce. La gravità non è la stessa per tutti i depositi.

Un discorso a parte va fatto per il contrabbando. È prevista la perdita dei requisiti a seguito

della semplice sanzione amministrativa.

Uno dei casi più frequenti che si verifica durante la gestione dei Depositi fiscali è la inversione dei prodotti, cioè la sostituzione di un prodotto con un altro per cui da un lato risulta una eccedenza e dall'altro una mancanza. Per fare un esempio ad un DFL è stata constatata una deficienza di una confezione di Toscanello Aroma Caffè per 250 grammi, una ulteriore deficienza di una confezione di Toscanello extravecchio per 250 grammi ed una eccedenza di due confezioni di Toscanello per 500 grammi. È del tutto evidente che nel caso di specie si è trattato di un mero scambio di prodotti eppure il gestore ha dovuto affrontare un procedimento penale e ha rischiato una sanzione amministrativa.

Il reato che viene solitamente contestato è quello previsto dall'art. 73 l. 907/1942 e cioè il contrabbando. Quello che maggiormente preoccupa il gestore del DFL non è tanto la condanna penale – che dipende dalle quantità del prodotto - , bensì le conseguenze amministrative. Non può - come sopra detto - gestire un deposito fiscale non solo chi abbia riportato una condanna per contrabbando – qualunque sia la pena - o abbia definito in sede amministrativa il relativo procedimento penale con riguardo ai generi di monopolio, ma anche chi riporta una sanzione amministrativa.

Il gestore che volesse chiudere con un patteggiamento per evitare i costi e la lunghezza del processo penale, si vedrebbe impossibilitato a seguire questa strada, pena la perdita del magazzino.



Il contrabbando - come è noto - è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae merci sia al sistema di controllo istituito per l'accertamento ed alla riscossione dei diritti doganali, sia commercializzando prodotti in evasione dell'accisa e sottraendo il prodotto all'accertamento dell'imposta.

Quando si gestisce un'ingente quantità di prodotti tabacco, è facile scambiare un codice per un altro; molti prodotti graficamente - inoltre - si presentano simili tra loro.

Di ciò se ne è accorta l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che con circolare del 15 maggio 2005 n. 26066, a sua volta facendo riferimento ad una precedente circolare del Comando della Guardia di Finanza (190264/2004), avvertiva del rischio che *“l'assenza di tolleranza esplicitamente prescritta rende applicabili le previste sanzioni per qualsiasi scostamento tra le risultanze contabili e le rimanenze giacenti nel deposito”*. Si invitava, pertanto, l'Ispettore ad evidenziare - nella relazione da inviare alla Procura della Repubblica - *“che disallineamenti delle rimanenze dovuti ad inversione di prodotto o a mera disattenzione sono fenomeni fisiologici nella gestione del deposito, soprattutto se movimentata (...) ingenti quantitativi di prodotto”*.

Con il decreto legislativo del 15 gennaio 2016 n. 8 si è giunti ad una parziale depenalizzazione del reato di contrabbando. Per comodità rimetto una tabella esemplificativa della nuova situazione.

IMPOSTA EVASA	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Euro 3.999	da 7.998 a 39.000 euro
Euro 4.000 fino a 49.999	da 5.000 a 50.000 euro
Euro 50.000	da euro 250.000 sino ad euro 500.000 e reclusione sino a tre anni

Perdono i requisiti per la gestione del Deposito anche coloro che hanno riportato condanne, anche non definitive, per i reati di droga, di trasporto o possesso di armi e munizioni, di pecu-



lato (reato commesso da pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria), di concussione (è il reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringa qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità), di corruzione.

Subiscono la stessa sorte coloro che sono condannati penalmente in secondo grado (Corte di appello) per violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.

Non possono, infine, gestire un deposito coloro che hanno subito un fallimento, oppure richiesto un concordato preventivo, una amministrazione controllata oppure si trovano in stato di liquidazione.

Sullo stato di liquidazione la norma non è chiara. Mentre non suscita particolari problematiche l'ipotesi di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata, tutte fattispecie legate ad insolvenze, stupisce la previsione della liquidazione.

Se si tratta della società che gestisce il deposito, nulla quaestio, ma se si tratta di altra Società di cui si è proprietario, non si comprende la norma. A mio avviso la disposizione va interpretata nel senso che se la Società è in liquidazione per debiti, subentra la perdita del requisito, ma se è in liquidazione per semplice cessazione di attività non scatta il divieto.